

# Studio Legale Lepore

Associazione Professionale

*Avv. Giuseppe Lepore\**

Patrocinante in Cassazione  
Revisore Legale  
Esperto in diritto degli appalti pubblici e contrattualistica pubblica in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 24-01-2013  
Esperto in diritto bancario in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dell'8-01-2015  
\*Docente ad incarico presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria, Dipartimento DIAEE

*Avv. Attilio Accettola*

Patrocinante in Cassazione

*Avv. Maria Romana Ciliutti*

Patrocinante in Cassazione

*Avv. Andrea Farrara*

Patrocinante in Cassazione  
Solicitor in England and Wales

*Avv. Valentina Augello*

*Avv. Silvia Gargano*

*Avv. Giuseppe Rando*

*Dott.ssa Lucia Gemmiti Lepore*

Psicologa Giuridica  
Mediatore Familiare e Civile

Roma 06.03.2020

Spett.le

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali della Provincia di Roma

Via Livenza, 6 - 00198 Roma

Pec: [protocollo.odaf.roma@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.roma@conafpec.it)

Parere legale in merito alle misure che l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma dovrà adottare al fine di perseguire la piena aderenza alla normativa vigente in relazione all'iscrizione obbligatoria delle società tra professionisti (Legge 12 novembre 2011, n. 183 e Decreto 8 febbraio 2013, n. 34) che operano nell'ambito delle competenze di legge dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

E' stato richiesto un parere in merito alle misure che l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma dovrà adottare al fine di perseguire la piena aderenza alla normativa vigente in relazione all'iscrizione obbligatoria delle società tra professionisti.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento attuativo che disciplina le società tra professionisti (Decreto n. 34/2013), emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011 ("Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti"), i professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, notai etc...) possono svolgere la propria attività anche in forma societaria.



(Camera di Commercio Italiana negli EAU)  
ITALIAN REPRESENTATIVE 2019

La società tra professionisti (STP), come previsto dall'art.10 della legge n. 183/2011, può essere costituita in forma di:

- società semplice,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice;
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa.

La forma dell'atto costitutivo della società tra professionisti è quella prevista dal tipo societario effettivamente utilizzato, così come il relativo regime pubblicitario.

- La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti"
- L'esercizio dell'attività professionale deve costituire l'oggetto esclusivo della società tra professionisti
- La partecipazione di un socio ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione, da parte dello stesso socio, ad altra società tra professionisti
- Può essere costituita una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali

In seguito all'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese, la società tra professionisti, per poter svolgere la propria attività, deve prima iscriversi in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza (art. 8 del decreto n. 34/2013).

In caso di società multidisciplinare, la società deve essere iscritta nell'albo tenuto dall'Ordine cui si riferisce l'attività prevalente della società.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non chiariscono quale sia l'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi tenuti dagli Ordini/Collegi cui devono essere iscritti i soci-professionisti.

In seguito all'iscrizione della società tra professionisti nell'apposito albo professionale tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza, la società denuncia l'inizio dell'attività professionale chiedendo, contestualmente, l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese.

**Riportiamo, di seguito la normativa del D.M. 34/2013:**

***Articolo 7***

***Iscrizione nel registro delle imprese***

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa' tra professionisti.
3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

#### **Articolo 8**

##### **Obbligo di iscrizione**

1. La societa' tra professionisti e' iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La societa' multidisciplinare e' iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attivita' individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

#### **Articolo 9**

##### **Procedimento**

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 e' rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa' tra professionisti ed e' corredata della seguente documentazione:
  - a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica;
  - b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  - c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui e' rivolta la domanda.
2. La societa' tra professionisti costituita nella forma della societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della societa'.
3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna societa', della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche' degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società'.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'iscrizione è condizione per iniziare l'esercizio dell'attività professionale ritenendosi "abusiva", come meglio infra specificato, le S.T.P. che esercitano l'attività senza essere iscritte nell'Albo.

Negli Ordini Professionali convogliano tutte quelle professioni per le quali è richiesta, quale titolo di studio, la Laurea e, con "Ordini Professionali", si intendono le istituzioni di autogoverno riconosciute dallo Stato, cui è rimesso il compito di garantire l'attività dei professionisti, di curarne la tenuta degli albi e l'aggiornamento e di adottare, all'occorrenza, provvedimenti disciplinari.

Quanto sopra è altresì, richiamato dalla definizione di "professione regolamentata" all'interno del **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137**: per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

I riferimenti normativi che impongono l'iscrizione all'Albo dei professionisti sono rinvenibili nell'art 33 comma 5 della Costituzione, negli artt. 2229 e 2231 del Codice Civile e nell'art 348 del Codice Penale.

**Art. 33 comma 5 della Costituzione:** "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale."

**Art. 2229 del Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali.**

[I]. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

[II]. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

[III]. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

L'art 2231 del Codice Civile, inoltre, esclude la possibilità per il prestatore d'opera non iscritto, di agire per il pagamento della retribuzione, quando l'esercizio dell'attività è condizionato dall'iscrizione in appositi albi.

Sul punto, inoltre, la Suprema Corte ha sancito la nullità del contratto tra Cliente e Professionista, qualora quest'ultimo non sia iscritto all'Albo: "(...) questa Corte ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (v. Cass. n. 6402 del 2011; Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009)" **Cassazione Ord 8214/2018.**

L'esercizio abusivo della professione, infine, comporta la violazione prevista e punita dall'articolo 348 del Codice Penale:

[I]. *Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

[II]. *La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.*

[III]. *Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo."*

**L'Art 348 del Codice Penale**, è una norma c.d. in bianco, ovvero "...che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo". **Cass. Pen. n. 27440/2011, 646/2013; 47532/ 2013.**

**Ed ancora:** *La norma incriminatrice dell' art. 348 c.p., che punisce chi "abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato", trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica,*

vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante.". Cass. Pen. Sezioni Unite n. 11545/12.

Quando quest'ultima condotta viene svolta dinanzi ad un Pubblico Ufficiale (si pensi ad una perizia di una Consulenza Tecnica in Tribunale), si lederà anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 c.p. configurandosi il concorso dei detti reati.

Nel caso de quo, la norma penale in bianco viene completata dagli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 Gennaio 1976, n. 3 - Nuovo ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

#### **Art.1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale**

1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

#### **Art. 2 Attività professionali**

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: (...)

#### **Art.3 Esercizio della professione**

1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione

avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.

6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

**Inoltre l'art 13- Attribuzioni del consiglio - prevede:**

*Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:*

*a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;*

*b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;*

*c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni biennali;*

Ogni Ordine, quindi, cura l'osservanza della legge professionale e delle attività affidategli dalla legge e, tra le altre svolge attività dirette a due forme sostanziali di tutela:

- nei riguardi dei cittadini, nella loro qualità di potenziali committenti (pubblici o privati), affinché abbiano la certezza di rivolgersi a professionisti dotati dei requisiti di competenza (titolo di studio e abilitazione all'esercizio professionale) e di integrità morale (condotta deontologicamente corretta);
- nei riguardi degli iscritti all'Ordine, per la repressione dell'esercizio abusivo della professione e per la tutela dei titoli di dottore agronomo, di dottore forestale nonché degli altri titoli professionali.

Possiamo dire che la vigilanza da parte degli Ordini preserva da prestazioni professionali che, se escluse dal controllo, non garantiscono quei modelli qualitativi e rigorosi necessari alla tutela dell'interesse generale e della professionalità della maggior parte di coloro i quali hanno fatto della professione una scelta di vita.

**Come sopra evidenziato, il quarto comma dell'art 3 della Legge Professionale, prevede che l'iscrizione all'albo sia effettuato "a richiesta" dell'interessato che intenda svolgere la professione.**

**Inoltre l'art 12 del citato DM 34/2013 (Regime disciplinare della società) prevede:**

*"1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.*

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, e' ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società."

Il potere di vigilanza, quindi, così come il potere disciplinare, può essere esercitato dagli Ordini, **unicamente nei confronti coloro che sono già iscritti**, onde intervenire a reprimere le condotte che gettino discredito sulla professione e/o contrarie alla deontologia.

Più specificamente, con il termine "ordine", oltre a indicarsi la corporazione dei professionisti che siano iscritti ad un albo o ad un elenco, si indica, in termini tecnici, un ente pubblico non economico, -di regola- ausiliario (G. ZANOBINI, *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, cit., p. 360; C. LEGA, *La libera professione*, cit., 123; A. CATELANI, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, cit., p. 21), ad appartenenza obbligatoria (cd. partecipazione necessaria) che rientra nella più ampia categoria degli enti pubblici associativi (S. CASSESE, *Il futuro dell'ordine professionale in un'economia di mercato*, in *Situazioni e prospettive degli ordinamenti professionali tra stato e mercato*, Roma, 1997, (in particolare, p. 23); ID., *La natura giuridica della federazione dei farmacisti e regime dei suoi dipendenti*, in *Giurisprudenza di merito*, 1997, p. 684), esponenziale di collettività non territoriali (rectius, di gruppi aventi interessi omogenei (cfr. TAR Lombardia, Milano, 8 novembre 2000, n. 6270). Il fatto che l'ordine professionale sia un ente pubblico non economico risulta esplicitamente dal combinato disposto dell'art. 4, legge n. 70 del 20 marzo 1975 e degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986. Come tale, esso è caratterizzato dal perseguimento di finalità di interesse pubblico. "La natura pubblica dell'ente è dettata dalla necessità di riconoscere un particolare "status" ai professionisti e di consentire alla categoria di regolare gli associati con la forza propria del potere pubblico" (così, S. CASSESE, *Amministrazione pubblica*, cit., p. 235). (...)

La dottrina maggioritaria, comunque, affermò il carattere pubblico degli ordini (o in forza del loro *ius imperii*, cfr. U. FORTI, *I Consigli professionali e la loro funzione disciplinare*, in *Giur. it.*, 1901, o in forza dell'interesse di cui essi sono portatori, cfr. FERRARIS, *Diritto amministrativo*, Padova, 1922, ovvero a seguito del loro carattere obbligatorio, cfr. F. CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, I, Milano, 1919). (...) Proprio in considerazione della natura pubblicistica riconosciuta agli ordini e collegi professionali, allo Stato si è espressamente riservato nella normativa il compito di procedere al controllo tanto sull'azione svolta da detti enti nel perseguimento delle loro finalità istituzionali, quanto sull'esercizio in concreto della professione nei limiti in cui essa può incidere sull'interesse generale. "Accanto a questo interesse dei vertici di categorie o gruppi poco omogenei, che hanno bisogno dell'investitura pubblica, per rafforzare la propria posizione nei confronti della base, si colloca l'interesse concorrente dei poteri

pubblici a porre sotto controllo statale attività di interesse pubblico”: S. CASSESE, *Amministrazione pubblica, cit.*, p. 235. Proprio la sottoposizione al controllo da parte dello Stato costituisce secondo la dottrina tradizionale uno degli indici della natura pubblica degli enti professionali. Col controllo pubblico, lo Stato garantisce a tutti coloro che debbano avvalersi dell’opera dei professionisti iscritti agli albi che questa sia svolta con criteri di competenza, di moralità e di efficacia.”(...)

Com’è noto, nei paesi anglosassoni non esistono meccanismi di iscrizione obbligatoria; le associazioni professionali operano perciò in regime concorrenziale e fungono da organi di certificazione in ordine alle competenze proprie del professionista, come di controllo e tutela della condotta del singolo. Mentre la concezione ordinistica pone a fondamento della nascita degli ordini professionali la funzione pubblicistica di sorveglianza dell’operato di alcune categorie di professionisti rispetto alle quali il solo controllo del mercato non appare sufficiente, la concezione associativistica trae giustificazione teorica esclusivamente dall’impostazione privatistica secondo cui il singolo, al fine di comprovare la propria professionalità, aderisce volontariamente ad un ente terzo che impone determinati requisiti di appartenenza e controlla periodicamente la sussistenza. L’impostazione del sistema degli ordini, propria dei paesi di civil Law, rappresenta l’estrema manifestazione di una tradizione che si rinviene già nel collegium romano e nelle corporazioni chiuse del periodo medievale. Nei paesi di common law invece l’intervento del potere statale è stato da sempre molto più sfumato, quasi impalpabile; e, quand’anche si sia fatto più incidente, si è concretizzato comunque in provvedimenti tesi alla deregolamentazione del settore ed alla sua deburocratizzazione. Lo Stato in questi casi rimane poco più che spettatore delle dinamiche organizzative legate alle professioni. Sussiste quindi una minore rigidità e una conseguente maggiore capacità di rinnovamento in maniera progressiva ed autonoma senza necessità di attendere interventi da parte dei poteri esterni. È evidente quindi la distanza tra il nostro modello giuridico di stampo gius-pubblicistico e i modelli giuridici propri dei sistemi di common law. Nei paesi anglosassoni, com’è noto, le associazioni libere di diritto privato, a differenza degli ordini e i collegi professionali, operano in regime di libera concorrenza e non detengono alcuna riserva di attività, con importanti riflessi in termini di elevazione degli standard di qualità dei professionisti associati. Nei modelli di common law le professioni intellettuali sono regolate principalmente da norme di diritto comune e la regolazione pubblica sotto il profilo del controllo è assai limitata e di certo meno complessa. Cfr. C. GOLINO, *cit.*, p. 192. (...)

Gli atti di esercizio degli ordini sono configurati come provvedimenti amministrativi, espressione di potestà autoritative: ne discende la sottrazione al regime giuridico degli atti privati, con la conseguente applicazione dei principi propri dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi, come l’obbligo di assicurare il contraddittorio con gli interessati e l’annullabilità

dei provvedimenti per i vizi tipici. Chiaramente, non tutti gli atti adottati dagli ordini sono diretti alla cura dell'interesse generale ed espressione dei poteri pubblici ad essi conferiti. La qualificazione giuridica dell'atto non può discendere dalla mera natura dell'ente emanante, ma dalla natura dei poteri concretamente esercitati, che si manifestano nel contenuto dello stesso (cfr. Autorità garante della concorrenza del mercato, provvedimento 20 dicembre 2001, numero 10245). *Federalismi.it - Rivista di diritto pubblico italiano - comparato- europeo. La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali di Nicola Posteraro - ricercatore di Diritto Amministrativo - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 9 gennaio 2019.*

(...) gli ordini professionali sono enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli "erga omnes", istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione; sono enti istituiti dalla legge ad appartenenza necessaria e sono monopolisti legali di quelle funzioni (art. 2229 c.c.); **Consiglio di Stato, sez. VI, 18/04/2012, n. 2208**

Ex art. 117 comma 2 lett. g) cost., sussiste la potestà regolamentare statale in materia di disciplina degli ordini professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, posto che: 1) questi si configurano quali enti pubblici nazionali, in quanto persone giuridiche pubbliche svolgenti funzioni di vigilanza nell'intero nazionale riguardo all'esercizio delle professioni, cui si accede previo esame di Stato; 2) gli ordini territoriali si configurano, di conseguenza, come componenti dell'ordine nazionale al fine della più fedele rappresentanza della distribuzione territoriale dei professionisti iscritti. **Consiglio di Stato atti norm., 13/06/2005, n.1641**

Gli ordini professionali, enti pubblici la cui funzione si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento pubblico delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, non sono portatori di un generico interesse alla professionalità. Pertanto l'ordine non ha legittimazione ad impugnare i provvedimenti della p.a. concernenti i titoli di idoneità professionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni nè può dolersi del titolo di studio o degli altri requisiti di ammissione ai pubblici concorsi o delle mansioni che la p.a. assegni ai propri dipendenti in ragione della loro preparazione professionale. **Consiglio di Stato, sez. IV, 23/10/1998, n. 1378**

Dalla disamina dottrinale e giurisprudenziale, sopra riportata, si evince che nonostante gli Ordini Professionali siano enti pubblici, i loro provvedimenti sono relegati nell'attività di vigilanza nei confronti di coloro che sono iscritti negli appositi albi, ma la repressione delle condotte antiggiuridiche resta riservata allo Stato.

Tantomeno, può sussistere l'obbligo degli Ordini Professionali Territoriali di iscrivere "d'ufficio" il singolo professionista o le S.T.P. operanti nel settore, ma sarà onere di questi ultimi, provvedere ad effettuare la richiesta, onde svolgere la propria attività professionale nella legalità.

Lo stesso C.O.N.A.F. Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con la circolare n. 23 del 22/4/2014 forniva le prime indicazioni sulla materia per permettere agli ordini territoriali di adempiere alle eventuali richieste di iscrizione delle S.T.P. all'Albo.

Con successiva circolare n. 46 lo stesso Consiglio Nazionale, aveva chiarito: *"Ne consegue che in presenza di esercizio di attività professionali riservate ai dottori agronomi e forestali, compiute da iscritti all'albo sia in qualità di soci - di STP- che di dipendenti la vigilanza disciplinare attribuita agli ordini in base all'art 13 punto a), b) ed e) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 integrata con la legge 10 febbraio 1992 n. 152, debba essere estesa anche alle relative società di appartenenza su cui si ritiene gravino tutti gli obblighi informativi e deontologici, compresa la necessità di iscrizione all'albo professionale, introdotto dalla legge 183/2011 e Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. La finalità dell'intervento normativo, ossia quella di garantire al maggior livello la corretta esecuzione delle prestazioni nell'interesse degli utenti dando nel contempo la massima espansione al principio di concorrenza anche in ottemperanza agli indirizzi della comunità europea risulterebbe infatti erosa ed anche contraddetta ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di continuare ad operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti dalla norma."*

Con le circolari sopra citate, quindi, l'Ordine Nazionale, già aveva sottolineato l'obbligo di iscrizione delle S.T.P., al pari del singolo professionista, non solo per quelle costitutesi successivamente alla disciplina introdotta dalla legge 183/2011 e dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, ma anche per le società operanti nel settore, sotto la disciplina previgente.

**Alla luce di quanto sopra, si deduce che ove, quindi, non arrivi la vigilanza degli Ordini, si attiverà la giustizia penale per la repressione delle condotte antiggiuridiche non trovando spazio, nel nostro ordinamento, un potere degli enti volto ad obbligare i singoli professionisti e le S.T.P. ad iscriversi agli Albi e, tantomeno, all'iscrizione "d'ufficio".**

Tale potere, invero, dovrebbe trovare il fondamento in una fonte normativa che, ad oggi, non esiste.

L'Ordine, inoltre, al pari di ogni cittadino, ha la facoltà di segnalare le condotte antiggiuridiche di cui è venuto a conoscenza alle competenti Autorità Giudiziarie,

fermo sempre l'obbligo di accertarsi che realmente lo siano, onde evitare di commettere il reato di calunnia.

Nel caso de quo, si ritiene corretto l'operato dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma che, pur non potendo obbligare le Società tra Professionisti recanti il Codice Ateco 74.90.11 (Consulenza agraria fornita da Agronomi) ad iscriversi all'Albo competente e tantomeno, non avendo il potere di iscrivere d'ufficio, abbia inviato la richiesta di iscrizione (o di esenzione) alle dette S.T.P onde evitare l'esercizio abusivo della professione ex art 348 c.p.

Da ultimo, preme rilevare che la Sentenza del Consiglio di Stato, n. 103 del 2015, ha statuito che il nostro ordinamento non ammetterebbe che l'attività riservata agli iscritti in albi professionali sia esercitata da società commerciali, neppure qualora si avvalgano di professionisti abilitati alle proprie dipendenze.

Ritenendo di aver esaurientemente svolto l'argomento, rimango a disposizione per quanto possa occorrere e porgo cordiali saluti.

Avv Giuseppe Lepore

